



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI LOCRI

(approvato con delibera assemblea straordinaria del 10.11.2014)

Articolo 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

1. L'Associazione Pro Loco di Locri con sede in Locri, via Regina Margherita n. 77, costituita con atto pubblico in data 12.05.1967 n. 37297 di repertorio n. 4790 di Raccolta Avv. Cesarino Polifroni, notaio in Locri (RC), registrato a Locri il 16.05.1967 al n. 551 serie I, vol. 148, svolge la sua attività nell'ambito del territorio del Comune di Locri per una durata illimitata.

2. Il Consiglio Direttivo può, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, modificare la sede legale o individuare sedi secondarie operative, senza che ciò comporti modifiche al presente Statuto.

3. All'atto dell'iscrizione all'Albo delle Associazioni Pro Loco della Provincia di Reggio Calabria, la denominata "Pro Loco di Locri" troverà riconoscimento, sostegno e tutela ai sensi della normativa vigente.

4. La Pro Loco può aderire all'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), anche attraverso i suoi organi periferici, nel rispetto dello Statuto e delle normative UNPLI. Può, inoltre, consorziarsi o comunque organizzare collaborazioni operative con Enti Pubblici e Privati, con altre Pro Loco ed altre realtà associative.

5. La Pro Loco, quale Associazione di promozione sociale, può richiedere l'iscrizione ai Registri Nazionale, Regionale e Provinciale dell'associazionismo previsti dall'Articolo 7 della Legge 383/2000.

Articolo 2 - Finalità


1. La Pro Loco di Locri è un'Associazione di volontariato e di natura



privatistica, apolitica, apolitica e senza scopo di lucro, con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale e turistica. La stessa ha per scopo il prevalente soddisfacimento degli interessi turistici, culturali e sociali della collettività locale da realizzare in armonia con l'attività svolta dai vari organismi che operano a livello comunale, intercomunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

2. In particolare, la Pro Loco, autonomamente e/o in collaborazione con il Comune e altre associazioni ed Enti pubblici e privati, si propone di:

- a) riunire e coinvolgere tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico, culturale e sociale della località, senza limiti di partecipazione;
- b) tutelare e valorizzare, con opportune iniziative che ne permettano la fruizione all'intera collettività, le bellezze naturali, panoramiche, paesaggistiche, culturali, artistiche e monumentali del Comune di Locri;
- c) progettare e realizzare iniziative ed azioni di promozione turistica e di socialità civica a sostegno dello sviluppo del Comune di Locri
- d) svolgere una faticosa opera di divulgazione e convinzione per rendere turisticamente attraente la località di interesse attraverso la promozione della cultura dell'accoglienza e dell'informazione promo-pubblicitaria;
- e) favorire lo sviluppo turistico, anche stagionalizzato, nonché la salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico, naturalistico ed ambientale della località di interesse;
- f) contribuire al miglioramento della qualità della vita locale e sostenere le attività ricreative e di socialità civica;
- g) coadiuvare gli Enti Pubblici a livello comunale, intercomunale, provinciale, regionale e nazionale ed internazionale nella promozione e





diffusione della conoscenza della zona;

h) realizzare manifestazioni ed iniziative anche di spettacolo e di recupero e valorizzazione delle culture locali che possano esercitare un effettivo richiamo turistico, anche d'intesa ed in collaborazione con le Pro Loco e le Associazioni del territorio facenti parte dello stesso sistema turistico;

i) diventare soggetto attivo del Sistema Turistico Locale operante nel proprio territorio;

j) promuovere manifestazioni di carattere culturale e sociale, organizzare convegni e momenti di aggregazione che, comunque, riguardino il Comune di Locri;

k) organizzare iniziative ed attività ricreative e di aggregazione e socializzazione per giovani ed anziani all'interno di locali destinati;


l) istituire e/o gestire Strutture a carattere museale, Pinacoteche, Biblioteche ed altre raccolte Documentali;

m) istituire e/o gestire, previa autorizzazione del Settore Turismo dell'Amministrazione Provinciale, l'Ufficio I.A.T.;

n) istituire e/o gestire, ovvero proporre l'istituzione e lo svolgimento, previo accreditamento alla Provincia di Reggio Calabria o alla Regione Calabria, di Corsi professionali inerenti l'attività museale, l'attività artigianale e quella turistica e/o comunque attinenti al turismo, all'accoglienza, alla solidarietà e all'ambiente;

o) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra-alberghiera;

p) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il






- rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
- q) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località, quali: proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all'estero;
- r) favorire e realizzare gemellaggi con altre località nazionali ed estere;
- s) partecipare a bandi di progettazione nazionale ed europei inerenti le finalità istituzionali della Pro Loco;
- t) costituire autonomamente o unitamente ad altre Pro Loco e/o Associazioni che abbiano lo stesso fine sociale dei Consorzi o Società Consortili a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale, nonché assumere partecipazioni in altre Società o Enti con finalità affini;
- u) la Pro Loco può costituire, con delibera dell'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'Articolo 111, commi 3, 4 bis e 4 quinquies del Testo Unico delle Imposte sul Reddito, un circolo riservato ai propri Soci, nel quale l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, effettuata presso la Sede in cui si svolge l'attività istituzionale, sia rivolta esclusivamente ai Soci iscritti.

Articolo 3 - Soci

1. I Soci della Pro Loco di Locri si distinguono in:





- a) Soci ordinari.
- b) Soci sostenitori.
- c) Soci benemeriti.
- d) Soci onorari.

Sono Soci ordinari coloro i quali versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;

Sono Soci sostenitori coloro i quali, oltre alla quota ordinaria, elargiscono contribuzioni volontarie straordinarie;

Sono Soci benemeriti i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, per meriti particolari acquisiti a favore della Pro Loco;

Sono Soci onorari gli Enti, persone, Associazioni o Istituzioni che hanno arrecato particolari benefici morali o materiali alla Pro Loco o alla collettività e che si siano distinti per particolari meriti nel campo in cui operano od in iniziative legate alla promozione turistica, sociale o culturale e che con la loro nomina contribuiscono ad accrescere il prestigio della Pro Loco. I Soci onorari non hanno diritto di voto nelle Assemblee non sono eleggibili alle cariche sociali, sono proposti dal Presidente o da un terzo dei Soci in regola con il versamento della quota sociale.

2. L'attività dell'Associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.

3. L'iscrizione alla Associazione è aperta per tutto l'anno solare a chiunque ne faccia richiesta mediante l'invio di domanda scritta rivolta al Consiglio Direttivo, che si dovrà pronunciare sull'accoglimento o meno entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento effettivo. In





ogni caso il Consiglio Direttivo non potrà accogliere la domanda di iscrizione quando il richiedente è stato condannato per gravi reati con sentenza passata in giudicato, oppure quando non gode dei diritti politici e quando sia stato radiato.

4. L'iscrizione di un Socio, decaduto per morosità, è subordinata al contestuale versamento delle precedenti quote sociali per un massimo di cinque annualità.

5. La domanda di iscrizione costituisce accettazione integrale ed impegno all'osservanza dei contenuti dello Statuto e dei regolamenti sociali vigenti.

6. Il Socio ha l'obbligo di partecipare alle attività sociali in puro spirito di volontariato ed a versare, nei termini previsti, l'importo stabilito per la quota sociale. Tale quota è destinata a finanziare l'attività dell'Associazione senza alcuna finalità speculativa: come tale non è trasmissibile a terzi e non è produttiva di interessi o rivalutazione monetaria.

7. Sono Soci della Pro Loco tutti coloro che ne accettano, tramite la domanda di iscrizione, lo Statuto ed i regolamenti e sono, nel contempo, in regola con i pagamenti sociali.

8. Ad esclusione dei nuovi ammessi, che versano l'importo stabilito per la quota sociale al momento della presentazione della domanda di iscrizione, tutti i Soci devono effettuare il versamento entro la data annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e comunque non oltre il 31 Marzo.

9. Non sono ammessi Soci temporanei, e le quote sociali non sono trasmissibili o rivalutabili, in nessun caso.

10. Tutti i Soci, purché maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto di:





- a) votare per eleggere gli organi sociali, purché Soci al 31 dicembre dell'anno precedente al rinnovo delle cariche sociali;
- b) essere eletti alle cariche sociali, purché Soci al 31 dicembre dell'anno precedente al rinnovo delle cariche sociali;
- c) votare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti;
- d) ricevere la tessera sociale;
- e) frequentare i locali destinati a sede dell'Associazione;
- f) ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
- g) ottenere le facilitazioni derivanti dalla qualifica di Socio in occasione delle attività promosse e/o organizzate dalla Pro Loco.

11. Tutti i Soci hanno il dovere di:

- a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
- b) versare la quota sociale annuale;
- c) contribuire, in base alle proprie attitudini e capacità, alle iniziative della Pro Loco in spirito di puro volontariato;
- d) non operare ingiustamente e scorrettamente in danno della Pro Loco, dell'immagine della stessa e della località.

12. La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni, con decorrenza immediata, dal giorno stesso della regolare presentazione delle stesse in forma scritta, acquisite dal Consiglio Direttivo;
- b) per sospensione temporanea, deliberata dal Consiglio Direttivo allorché il Socio abbia mancato ripetutamente, malgrado gli inviti e le diffide formali, ai doveri sociali;
- c) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo allorché il Socio abbia





compiuto, ripetutamente e malgrado gli inviti e le diffide formali, gravissimi atti contrari ai doveri sociali;

d) per causa di morte;

e) automaticamente, per morosità riguardante il pagamento della quota sociale o di qualsiasi altra somma dovuta alla Pro Loco, qualora a seguito di specifica messa in mora da parte del Consiglio Direttivo entro i termini stabiliti dallo stesso, non sia stato effettuato il versamento richiesto.

13. Contro il provvedimento di sospensione o di radiazione, l'interessato può, con raccomandata postale, presentare motivato ricorso al Collegio dei Probiviri entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Lo stesso organo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del ricorso, dovrà decidere con provvedimento motivato. La relativa decisione vincola le parti interessate.

Articolo 4 - Libri e Registri

L'Associazione Pro Loco di Locri deve istituire e tenere aggiornati i seguenti libri e registri:

a) libro dei Soci;

b) registro delle deliberazione delle Assemblee dei Soci;

c) registro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) libro Cassa;


e) libro verbali dei Revisori dei Conti;

f) libro del Collegio dei Probiviri;

g) registro cronologico per la corrispondenza in arrivo ed in partenza;

h) libro inventario del patrimonio.

Articolo 5 - Finanziamenti





I proventi con i quali la Pro Loco di Locri provvede alla propria attività sono:

- a) le quote dei Soci;
- b) i contributi della Regione Calabria, della Provincia di Reggio Calabria, dell'Amministrazione Comunale di Locri ed eventuali contributi di altri Enti pubblici e privati;
- c) rendite patrimoniali;
- d) beni Testamentari;
- e) donazioni e lasciti.
- f) eventuali utili di gestione;
- g) proventi da iniziative permanenti o occasionali;
- h) proventi rientranti nella disciplina della Legge 398/91 ed eventuali successive modifiche;

Articolo 6 - Organi dell'Associazione

1. Organi della Pro Loco di Locri sono:

- a) L'Assemblea dei Soci.
- b) Il Presidente.
- c) Il Consiglio Direttivo.
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
- e) Il Collegio dei Probiviri.

2. Tutte le cariche elettive all'interno dell'Associazione sono gratuite, hanno la durata stabilita dall'Assemblea dei Soci nel limite massimo di quattro anni e sono rieleggibili.

3. Le cariche elettive degli organi della Pro Loco sono incompatibili con quelle politico-istituzionali.



Articolo 7 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale come previsto nel precedente Articolo 3.
2. Ciascun Socio dispone di un solo voto, può inoltre rappresentare un solo altro Socio per delega scritta.
3. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci, pertanto, le decisioni adottate in tale ambito, in conformità alla Legge ed al presente Statuto, sono vincolanti per tutti i consociati.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente per determinazione propria, o a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo, ovvero quando ne faccia richiesta, con indicazione dei punti all'ordine del giorno, almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso l'Assemblea deve essere convocata dal Presidente entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della richiesta e tenuta entro i successivi 10 (dieci) giorni. In caso di inadempienza i richiedenti, tramite un proprio delegato, possono procedere a convocare l'Assemblea nel rispetto delle modalità previste dai successivi punti 5, 6 e 7.
5. La convocazione, da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'adunanza, a mezzo posta ordinaria, fax, posta elettronica o per raccomandata a mano o postale, deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.
6. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere fissato anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che dovrà effettuarsi non meno di 24 ore dopo quella fissata per la prima.
7. Della convocazione dell'Assemblea, del suo ordine del giorno, della data,





ora e luogo fissati per la prima e seconda convocazione, deve essere informata la Provincia di Reggio Calabria – Settore Turismo. Deve essere inoltre, fornita idonea pubblicità con affissione della convocazione nella sede della Pro Loco ed all'Albo Pretorio del Comune e sull'eventuale sito WEB della Pro Loco.

8. L'Assemblea detiene i poteri per conseguire gli scopi sociali, in particolare:

a) elegge tra i Soci, a scrutinio segreto:

il Presidente;

i componenti del Consiglio Direttivo;

i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

i componenti del Collegio dei Proviviri;

b) approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed il programma di attività per l'anno successivo;

c) approva entro il 15 febbraio di ogni anno il bilancio consuntivo e la relazione illustrante l'attività svolta nell'anno precedente;

d) delibera sulle eventuali modifiche al presente Statuto ed al regolamento sociale;

e) deliberare sugli altri argomenti attinenti alla gestione sociale ed iscritti all'ordine del giorno.

9. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

10. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del bilancio consuntivo, nonché per l'elezione degli organi sociali.

11. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione





con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci in regola con il versamento della quota sociale annuale; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti e votanti. Non sono considerati votanti gli astenuti.

12. L'Assemblea straordinaria è convocata mediante avviso individuale da recapitarsi a mezzo, raccomandata postale o a mano almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'adunanza:

a) dal Presidente, quando ne ravvisi la necessità;

b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo;

c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei Soci in regola con le quote sociali;

d) per le modifiche del presente Statuto e per lo scioglimento della Pro Loco.

13. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la metà più uno dei Soci in regola con il versamento della quota sociale annuale; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei Soci in regola con il versamento della quota sociale annuale.

14. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei Soci aventi diritto e presenti. Non sono considerati votanti gli astenuti.

15. Le risultanze delle Assemblee ordinarie e straordinarie, vengono trasmesse alla Provincia di Reggio Calabria – Settore Turismo, come previsto dal regolamento provinciale per l'esercizio delle funzioni in tema di associazioni turistiche Pro Loco.





16. Una copia delle deliberazioni deve essere affissa presso la sede stessa della Pro Loco, in modo ben visibile, con gli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, così come i bilanci preventivi, consuntivi e qualsiasi altra forma dovuta di rendiconto.

17. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età presente. In assenza di un componente del Consiglio Direttivo l'Assemblea è presieduta da un Socio indicato dai presenti.


18. Le deliberazioni dell'Assemblea debbono essere verbalizzate e sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario. In caso di assenza di quest'ultimo, l'Assemblea nomina un segretario provvisorio. Nel verbale della seduta devono essere inserite, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni.

Articolo 8 - Elezioni

1. Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali si svolgono di norma ogni quattro anni.

2. Sono titolari dell'elettorato attivo e passivo i Soci che risultino essere tali al 31 dicembre dell'anno precedente e che abbiano già provveduto a rinnovare la quota dell'anno in corso alla data dell'Assemblea dei Soci di cui al successivo comma 3.

3. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo viene stabilito dall'Assemblea dei Soci regolarmente costituita, che delibera il rinnovo degli organi scaduti. Tale Assemblea, da tenersi entro il mese di scadenza degli organi, nomina ed insedia il seggio elettorale, stabilisce la data e gli





orari con le modalità di votazione.

4. I componenti il seggio elettorale non possono essere candidati.

5. Il Socio non può candidarsi contemporaneamente a più organi della Pro Loco.

6. Le schede di votazione sono quattro e riguardano i seguenti organi:

Presidenza.

Consiglio Direttivo.

Collegio dei Revisori dei Conti.

Collegio dei Probiviri.

Le quattro schede devono avere colori diversi.

7. E' possibile esprimere una ed una sola preferenza per ogni scheda.

8. Saranno dichiarati eletti, nei rispettivi organi, i candidati che avranno ottenuto la maggioranza relativa nella votazione. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Articolo 9 - Presidente

1. Il Presidente della Pro Loco viene eletto con scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo, fino ad un massimo di quattro anni e può essere riconfermato.

2. Il Presidente nomina il Vice Presidente scegliendolo fra i componenti del Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente della Pro Loco convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente della Pro Loco ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Egli è autorizzato a riscuotere da Pubbliche





Amministrazioni, da banche e da privati, rilasciandone quietanza liberatoria. Ha anche la facoltà di stare in giudizio, di nominare avvocati davanti a qualsiasi autorità giudiziaria su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo. Può anche effettuare compromessi, transazioni e conciliazioni.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente per una durata massima di 6 (sei) mesi. Trascorso tale periodo, il Vice Presidente convoca, nel termine di 60 (sessanta) giorni, l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il rinnovo di tutte le cariche sociali.

6. In caso di dimissioni del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente per una durata massima di 90 (novanta) giorni, termine entro il quale lo stesso convocherà l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il rinnovo di tutte le cariche sociali.

7. Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

8. Il Presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per speciali materie e funzioni ad un componente del Consiglio Direttivo o a Soci per incarichi specifici.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo della Pro Loco di Locri è composto fino ad un massimo di 7 (sette) componenti con voto pieno deliberativo, compreso il Presidente, comunque in numero dispari.

2. I componenti il Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea con votazione segreta. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, con parere





meramente consultivo, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. I Consiglieri durano in carica per un massimo di quattro anni e sono rieleggibili.

4. Qualora, uno o più Consiglieri, dovessero decadere dalla carica, per qualunque motivo, il Consiglio Direttivo, entro 10 (dieci) giorni procederà alla sostituzione con il primo dei non eletti ed a parità di voti si applicheranno le modalità indicate nell'Articolo 8 comma 8 dello Statuto.

5. I Consiglieri surrogati durano in carica dal momento dell'avvenuta surroga, disposta dal Consiglio Direttivo, fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso.


6. Qualora non siano più disponibili Soci aventi diritto per la surroga, si procederà, entro 30 (trenta) giorni, ad elezioni suppletive solo ed esclusivamente per i componenti mancanti. Nel caso in cui vengano a mancare contemporaneamente la metà più uno dei componenti, si dovrà procedere, sempre entro 30 (trenta) giorni al rinnovo di tutte le cariche elettive.

7. Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea ed orienta, in armonia con essa, l'attività dell'Associazione.

8. Esso delibera su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea. In particolare:

a) Predispone l'eventuale regolamento interno riguardante disposizioni di funzionamento ed organizzazione non contemplate nel presente Statuto e lo svolgimento dei servizi dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

b) provvede con propri atti deliberativi al perseguimento delle finalità





statutarie ed alla gestione complessiva dell'attività dell'Associazione nel rispetto dei limiti dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea, con particolare cura alle problematiche di interesse locale ed in armonia con quelli delle comunità vicine;

c) formula proposte operative da sottoporre all'esame dell'Assemblea dei Soci;

d) ha l'obbligo di predisporre ogni anno il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e di sottoporli all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, nei tempi e modi previsti dall'Articolo 7 comma 8 lettere b) e c) dello Statuto. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta la decadenza di tutti gli organi sociali e nel termine di 30 (trenta) giorni si dovrà procedere al rinnovo di tutti gli organi della Pro Loco secondo le modalità previste dall'Articolo 8 dello Statuto.

9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le volte che lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

10. La convocazione è fatta a mezzo di lettera consegnata a mano o a mezzo posta ordinaria o elettronica (e-mail), contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, in modo che tutti gli aventi diritto possano averne contezza in tempo utile. Solo ed esclusivamente in caso di urgenza motivata si potrà convocare il Consiglio Direttivo in termini di tempo ridotti anche per telefono o sms.

11. Nell'avviso di riunione del Consiglio Direttivo deve essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione, da effettuarsi non meno di un'ora





dopo di quella fissata per la prima.

12. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo.

13. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, non sono considerati votanti gli astenuti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

14. Il Consigliere che non intervenga a 3 (tre) adunanze consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo sarà dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio stesso che, contestualmente, provvede alla sua sostituzione, secondo le modalità del comma 4 del presente Articolo.

Articolo 11 - Segretario – Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere vengono eletti a maggioranza assoluta tra i componenti del Consiglio Direttivo nel corso della prima seduta utile.

2. Essi sono tenuti all'osservanza delle formalità richieste dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, conserva l'archivio, gestisce la corrispondenza, tiene il Registro dei Soci e cura il regolare andamento amministrativo dell'Associazione.

4. Il Tesoriere registra i movimenti contabili sul libro cassa per quanto riguarda le entrate e le spese cui provvede per mandato del presidente. Elabora i dati e gli elementi per la formulazione dei bilanci da proporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.





Gestisce a propria cura e responsabilità l'attività finanziaria e contabile dell'Associazione.

5. Il Tesoriere svolge il servizio di tesoreria - economato e cassa interna per le piccole spese di cui rende conto al Presidente, al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 12 - Amministrazione

1. Le entrate e le uscite finanziarie e tutti i fondi comunque di competenza, oppure occorrenti per l'attività dell'Associazione, devono essere gestiti tramite conti correnti bancari o postali, o altri strumenti, anche elettronici, idonei a garantire la tracciabilità dei movimenti, in entrata ed in uscita, nonché le risultanze di saldo, scelti dal Consiglio Direttivo.

2. Tutti i conti correnti sono intestati all'Associazione.

3. I documenti necessari per i prelevamenti ed i pagamenti devono essere firmati dal Presidente e custoditi dal Tesoriere almeno per cinque anni.

4. Tutti i mandati di pagamento devono essere firmati dal Tesoriere e dal Presidente.

5. L'esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6. La gestione sociale deve essere deliberata dall'Assemblea dei Soci attraverso un apposito bilancio annuale di previsione.

7. Il bilancio preventivo, con il programma annuale delle attività programmate, nonché il bilancio consuntivo relativo alla gestione dell'esercizio precedente devono essere depositati presso la segreteria della Pro Loco e messi a disposizione dei Soci aventi diritto al voto non meno di 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione della suddetta





Assemblea.

8. Il bilancio di previsione regolarmente approvato dall'Assemblea dei Soci, secondo le modalità dell'Articolo 7 comma 8 lettera b), deve essere trasmesso e fatto pervenire al Settore Turismo della Provincia di Reggio Calabria entro il 01 marzo dell'anno successivo all'approvazione.

9. Il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, regolarmente approvato dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità dell'Articolo 7 comma 8 lettera c), unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo ed a quella dei Revisori dei Conti, deve essere trasmesso e fatto pervenire ogni anno, entro il 01 marzo, al Settore Turismo della Provincia di Reggio Calabria.

10. Eventuali avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

11. E' fatto divieto di distribuire fra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale.

Articolo 13 - Vigilanza e Controlli

1. L'Associazione è sottoposta alla vigilanza ed al controllo di legittimità da parte del Settore Turismo della Provincia di Reggio Calabria: come tale la Pro Loco ha l'obbligo di trasmettere con immediatezza, e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dall'adozione, tutte le deliberazioni assembleari e tutte le deliberazioni consiliari riguardanti la modifica degli organi sociali ed i provvedimenti a carico dei singoli soci.

2. L'Associazione inoltre ha l'obbligo di agevolare la Provincia nell'esercizio dell'azione ispettiva da parte dei competenti uffici nelle azioni di controllo degli atti gestionali e di verifica della persistenza dei requisiti






richiesti per l'iscrizione all'albo provinciale delle Pro Loco.

Articolo 14 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre componenti effettivi e di due supplenti.
2. I cinque Revisori vengono eletti dall'Assemblea dei Soci con votazione segreta. Saranno eletti i cinque Soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti; i primi tre quali componenti effettivi, gli altri due quali supplenti. A parità di voti, sarà eletto il più anziano di età.
3. Il Presidente viene eletto, tra i componenti effettivi, da tutti i componenti il Collegio.
4. I Revisori effettivi e quelli supplenti durano in carica per un massimo di quattro anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione accertando la correttezza delle procedure di spesa, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture a norma di Legge. Per tale funzione presenta all'Assemblea dei Soci una propria relazione a corredo dei bilanci portati all'approvazione.
6. Il Collegio deve altresì accertare ogni semestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o anche ricevuti in pegno, cauzione o custodia.
7. I Revisori possono in ogni momento procedere ad atti di ispezione e di verifica dei libri sociali e dei documenti in essi richiamati, secondo le competenze di cui ai commi precedenti.
8. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha diritto di chiedere al Presidente ed al





Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve essere redatto verbale.

9. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e sulle singole questioni esprimere parere consultivo che il Segretario deve registrare nel verbale della seduta.

Articolo 15 - Collegio dei Probiviri

1. Ai sensi del presente Articolo, i Soci sono obbligati a rimettere alle decisioni del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie insorte fra di loro e con gli organi sociali.

2. Il Collegio provvederà a stilare apposito verbale in cui saranno indicati l'oggetto della controversia, le tesi delle parti in causa ed il termine in cui il Collegio stesso delibererà in materia.

3. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre componenti effettivi e di due supplenti.

4. I cinque Componenti il Collegio devono essere tutti eletti dall'Assemblea con votazione segreta. Saranno eletti i cinque Soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti; i primi tre quali componenti effettivi, gli altri due quali supplenti. A parità di voti, sarà eletto il più anziano di età.

5. Il Presidente viene eletto, tra i componenti effettivi, da tutti i componenti il Collegio.

6. I Probiviri effettivi e quelli supplenti durano in carica per un massimo di quattro anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva.

7. Essi deliberano secondo assoluta equità, previo tentativo di conciliazione, regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo che riterranno più opportuno, assegnando alle parti termini per la eventuali presentazione dei documenti e

